

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI E APOLIDI DEL COMUNE DI VICENZA

*(approvato con deliberazione consiliare n. 53/91195 del 17.11.2014 – modificato con
deliberazione consiliare n. 16/49020 del 12.4.2016)*

Articolo 1 – Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri e apolidi

- 1) E' istituito il Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri e apolidi organo di rappresentanza e strumento di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri e apolidi che nel Comune di Vicenza risultino residenti, di seguito denominato Consiglio degli stranieri e apolidi.
- 2) Il Consiglio degli stranieri e apolidi è eletto a suffragio universale con voto libero e segreto dai cittadini stranieri e apolidi aventi i requisiti previsti dal successivo art.13 che provengano da Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
- 3) Il Sindaco provvede ad indire nuove elezioni entro sei mesi dall'insediamento di ogni nuova amministrazione. Dette elezioni non potranno tenersi in coincidenza con elezioni politiche o amministrative.
- 4) Il Consiglio degli stranieri e apolidi resta in carica per la durata del mandato del Sindaco che ne indice le elezioni.

Articolo 2 - Funzioni

- 1) Il Consiglio degli stranieri e apolidi, in attuazione ai principi di uguaglianza, di pari dignità della popolazione e d'integrazione degli stranieri e apolidi nel tessuto sociale ed economico del territorio comunale, promuove i diritti della donna, dell'uomo, dei bambini e dei giovani, la società multietnica, la pace e la democrazia.

A tal fine:

- ▲ favorisce l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture;
 - ▲ è momento d'informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
 - ▲ favorisce i rapporti con l'Amministrazione comunale sui temi che riguardano la vita della comunità straniera per realizzare la piena integrazione dei cittadini stranieri e apolidi nell'ambito della tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi sociali e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente sia in collaborazione con l'Amministrazione stessa;
 - ▲ assume iniziative per contrastare ogni forma di razzismo e di xenofobia o di isolamento etnico e sociale dei cittadini stranieri e apolidi, anche informando e sensibilizzando i cittadini stranieri e apolidi sui doveri e le regole per una civile convivenza, così da consentire una migliore integrazione;
 - ▲ si adopera per fornire informazioni utili ai cittadini stranieri e apolidi, singoli ed associati; per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di accesso ai documenti previsti dalla normativa vigente;
 - ▲ presenta proposte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale limitatamente agli ambiti di competenza definiti dall'art.26 co 2 dello Statuto comunale.
- 2) Il Consiglio degli stranieri e apolidi è organo consultivo del Consiglio comunale e della Giunta comunale. E' altresì lo strumento che, tramite i consiglieri comunali stranieri aggiunti, informa il Consiglio comunale e la Giunta comunale delle opinioni dei cittadini stranieri e apolidi sulle questioni che riguardano l'Amministrazione comunale.

Articolo 3 – Sede

Il Consiglio degli stranieri e apolidi ha sede presso i locali messi a disposizione dal Comune di Vicenza.

Articolo 4 - Composizione

- 1) Il Consiglio è composto da 21 membri, compreso il Presidente il vice Presidente. I membri sono eletti in rappresentanza delle seguenti aree geografiche: Africa, Asia e Oceania, America, Europa non comunitaria e apolidi.
- 2) Ai membri eletti si aggiungono di diritto il Sindaco (o suo delegato) e due consiglieri comunali, di cui uno di maggioranza ed uno di minoranza, nominati dal Consiglio comunale,

con diritto di parola e non di voto.

Uno dei consiglieri è il Presidente della commissione consiliare che, tra le proprie deleghe, comprende le pari opportunità.

Articolo 5 – Competenze del Consiglio degli stranieri e apolidi

- 1) Il Consiglio degli stranieri e apolidi approva le proposte e le richieste che i consiglieri aggiunti consegneranno al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.
- 2) L'Amministrazione comunale, in relazione alle rispettive competenze, esamina la proposta entro un congruo termine e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione.
- 3) Il Consiglio degli stranieri e apolidi esprime parere consultivo obbligatorio sulle proposte di deliberazione e di atti d'indirizzo consiliari riguardanti le problematiche dell'immigrazione. A tal fine le proposte di deliberazione consiliare sono consegnate ai consiglieri comunali stranieri aggiunti che le trasmetteranno con spiegazioni al Consiglio degli stranieri e apolidi, il quale si esprimerà entro 30 (trenta) giorni. In caso di motivata urgenza detto parere potrà essere richiesto entro termini inferiori. Qualora i predetti termini non venissero rispettati, si potrà prescindere dal parere.

Articolo 6 - Partecipazione alle attività del Comune

- 1) Il Presidente del Consiglio degli stranieri e apolidi e il vice Presidente partecipano in qualità di "Consiglieri comunali stranieri aggiunti" alle sedute del Consiglio comunale con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, con le medesime modalità e termini previsti per i consiglieri comunali dal Regolamento del Consiglio Comunale; a tale scopo è inviata loro la convocazione del Consiglio comunale con relativo ordine del giorno, nonché sono riservati due posti nella sala consiliare.
- 2) Per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale è corrisposto un gettone di presenza uguale a quello dei consiglieri comunali.
- 3) Il Presidente e il vice Presidente del Consiglio degli stranieri e apolidi possono partecipare inoltre, in qualità di consiglieri stranieri aggiunti, alle sedute delle Commissioni consiliari formalmente istituite con gli stessi diritti del consigliere comunale non membro di commissione.
- 4) I consiglieri comunali stranieri aggiunti, nell'esercizio del potere d'iniziativa, possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti, domande d'attualità e proposte di delibera nelle forme e modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale, strumenti utilizzabili nei limiti di quanto previsto dall'art.26 co 2 dello Statuto comunale.
- 5) Il Presidente, o il vice Presidente, ha facoltà, di relazionare annualmente il Consiglio comunale sull'attività svolta dal Consiglio degli stranieri e apolidi.

Articolo 7 – Sedute

- 1) Le sedute del Consiglio dei cittadini stranieri e apolidi sono pubbliche. L'ordine del giorno delle sedute è trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e al servizio comunale di competenza ed inserito nel sito internet del Comune.
- 2) Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati, con diritto di parola, i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, nonché chiunque il Consiglio stesso ritenga opportuno invitare.

Articolo 8 - Funzionamento del Consiglio

- 1) Il Consiglio approva un proprio regolamento che disciplini le modalità di convocazione del Consiglio stesso, le eventuali articolazioni del Consiglio, i diritti e i doveri dei consiglieri, del Presidente, del vice Presidente, i criteri per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, le procedure di voto, garantendo la piena partecipazione di tutti i consiglieri stranieri e apolidi. Il quorum per la validità delle sedute dovrà essere lo stesso in vigore per il Consiglio Comunale.
- 2) Il regolamento di cui al comma 1 non può in alcun modo contrastare con la Legge, con lo Statuto comunale, con il presente regolamento e con i principi generali ispiratori dell'azione amministrativa. Esso dovrà ottenere il parere tecnico favorevole preventivo del Segretario Generale.

Articolo 9 - Insediamento e scioglimento del Consiglio

- 1) Il Consiglio è insediato a seguito della convalida degli eletti e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco.
- 2) La prima seduta del Consiglio degli stranieri e apolidi è convocata dal Presidente del Consiglio comunale che la presiede fino all'elezione del Presidente e del vice Presidente.
- 3) Il Sindaco, previa delibera del Consiglio comunale, procede allo scioglimento del Consiglio dei rappresentanti degli stranieri e apolidi nel caso in cui metà dei membri risulti decaduta o dimissionaria e non sia possibile procedere alla surroga dei membri decaduti o dimissionari, oppure per gravi motivi.
- 4) Dopo tre riunioni consecutive del Consiglio degli stranieri e apolidi dichiarate deserte, il Presidente del Consiglio comunale invita il Consiglio stesso a riunirsi. Se le ulteriori tre sedute consecutive sono dichiarate deserte, il Sindaco provvede allo scioglimento del Consiglio con le modalità di cui al precedente comma.
- 5) In caso di scioglimento di cui ai commi precedenti, le nuove elezioni saranno indette con provvedimento del Sindaco.

Articolo 10 - Elezione del Presidente, del vice Presidente

- 1) Nella prima seduta i consiglieri eleggono, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio degli stranieri e apolidi, il Presidente, il vice Presidente.
- 2) Questi devono provenire di norma da diverse aree geografiche di cui all'art. 4.
- 3) In caso d'impedimento o assenza il Presidente è sostituito dal vice Presidente.
- 4) Il Presidente rappresenta il Consiglio, forma l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni, assicura il collegamento con gli organi istituzionali.

Articolo 11 - Sostituzione dei membri

- 1) Si considera decaduto il consigliere che perda uno dei requisiti di cui all'articolo 14 del regolamento o incorra in sanzioni amministrative o penali previste dalle norme vigenti tali da comportare la decadenza da consigliere comunale.
- 2) In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un consigliere si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella stessa lista.
- 3) Qualora la lista risulti esaurita, il posto reso disponibile verrà assegnato al candidato non eletto più votato tra tutte le altre liste presentate per la medesima area, dando la precedenza in caso di parità alla lista meno rappresentata in Consiglio.

Articolo 12 – Norme transitorie

- 1) Il Sindaco provvede ad indire le elezioni entro sei mesi dall'esecutività del presente regolamento.

Disposizioni per l'elezione del Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri e apolidi

Articolo 13 - Elettorato attivo

- 1) Alle elezioni del Consiglio degli stranieri e apolidi possono partecipare i cittadini stranieri e apolidi che, alla data di indizione delle elezioni, siano residenti nel territorio del Comune di Vicenza, in possesso dei seguenti requisiti:
 - ⌘ cittadinanza di un paese straniero non appartenente all'Unione Europea o "status" di apolide;
 - ⌘ aver compiuto diciotto anni d'età;
 - ⌘ essere in regola con le norme in materia di immigrazione.
- 2) L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione dei seguenti documenti:
 - ⌘ del passaporto in corso di validità o documento equivalente per gli apolidi o carta d'identità italiana in corso di validità;
 - ⌘ del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo o della carta di soggiorno.

Articolo 14 - Elettorato passivo

Sono eleggibili alla carica di consigliere coloro che:

- a) sono in possesso dei requisiti di cui all'art.13 comma 1;
- b) non si trovino nelle condizioni previste dal titolo III capo II del D.Lgs. 267/2000;
- c) siano regolarmente residenti nel territorio italiano da almeno 5 anni.

Articolo 15 - Indizione delle elezioni

- 1) Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
- 2) Nello stesso atto determina:
 - ⤴ la data delle consultazioni che non potrà svolgersi prima di 90 giorni dall'atto di indizione;
 - ⤴ l'orario di apertura e chiusura del seggio.
- 3) Dell'imminenza delle elezioni è data notizia con ogni mezzo idoneo.

Articolo 16 - Liste elettorali dei candidati

- 1) L'elezione dei consiglieri avviene sulla base delle liste elettorali programmatiche.
- 2) Ciascuna lista deve fare riferimento a una delle seguenti aree geografiche:
 - ⤴ Africa;
 - ⤴ Asia e Oceania;
 - ⤴ America;
 - ⤴ Europa non U.E. - Apolidi.
- 3) E' anche consentito presentare liste di candidati provenienti da Stati compresi in più aree geografiche di cui al comma 2, specificando per ogni candidato l'area geografica di appartenenza definita dal passaporto o analogo documento o dal luogo di nascita.
- 4) I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in comitato, devono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere, almeno 30 e non più di 80 firme di aventi diritto al voto con le medesime modalità previste per l'elezione al Consiglio comunale. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
- 5) Nella formazione delle liste è promossa la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
- 6) Le liste devono essere presentate alla Segreteria generale del Comune a pena d'inammissibilità entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni.
- 7) Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 21.
- 8) Le liste, redatte anche in lingua italiana, devono necessariamente indicare:
 - ⤴ il simbolo e la denominazione della lista;
 - ⤴ l'area geografica di cui la lista è espressione;
 - ⤴ cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di collocazione in lista.
- 9) Alle liste presentate è assegnato un numero corrispondente all'ordine di presentazione.
- 10) Ciascun candidato, entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa ai punti b) e c) dell'art. 14.

Articolo 17 - Commissione elettorale

- 1) La Commissione elettorale è formata dai seguenti membri o loro delegati:
 - ⤴ dal Sindaco, che presiede o suo delegato;
 - ⤴ dal Presidente del Consiglio comunale;
 - ⤴ dal Presidente della commissione consiliare che, tra le proprie deleghe, comprende gli affari istituzionali;
 - ⤴ dal Presidente della commissione consiliare, che, tra le proprie deleghe, comprende le pari opportunità;
 - ⤴ dal Dirigente dei Servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale.
- Oltre ai sopracitati membri di diritto il Consiglio comunale indica ulteriori due consiglieri, uno

di minoranza e uno di maggioranza eletti con votazione separata dallo stesso consiglio.

2) La Commissione elettorale:

- ⤴ decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
- ⤴ verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
- ⤴ procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
- ⤴ risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
- ⤴ raccoglie i dati provenienti dai seggi;
- ⤴ proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

3) Le riunioni della Commissione elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.

4) Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti.

5) Gli interessati possono ricorrere alla Commissione elettorale, contro qualsiasi decisione, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

Articolo 18 - Scheda elettorale

La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa è timbrata e siglata da un componente del seggio.

Articolo 19 - Seggio elettorale

1) Il seggio elettorale si compone di un Presidente e di almeno due membri.

2) Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno due componenti.

3) A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.

4) Il Presidente e gli altri componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale, preferibilmente fra elettori stranieri e apolidi con livello di studi corrispondente ad almeno alla scuola secondaria di primo grado.

5) Il numero e la collocazione dei seggi sono definiti dalla Commissione elettorale.

Articolo 20 - Operazioni di voto

1) Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio si svolgono di norma nell'arco di un solo giorno.

2) Gli elettori devono presentarsi al seggio muniti dei documenti indicati all'art.13 comma 2.

3) Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e scrivendo un voto di preferenza nello spazio predisposto per il nome, utilizzando le lettere dell'alfabeto latino, e/o il numero corrispondente al candidato.

4) Nel caso in cui sia espresso il solo voto di lista, esso si conteggia solo per la lista. Nel caso sia espresso il solo voto di preferenza, esso vale anche per la lista. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse dovranno riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

5) La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca e comprensibile la volontà dell'elettore.

6) Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.

7) Le schede nulle e le schede bianche non sono computate nel totale dei voti validi espressi.

8) A ciascuna lista spettano tanti seggi quanti sono i voti in proporzione riportati ($\text{tot. voti validi} / \text{tot. seggi} = \text{voti lista} / \text{seggi lista}$). La parte numerica intera che si ottiene moltiplicando i voti di lista per i seggi disponibili e dividendo per il totale dei voti validi, indica il numero dei seggi spettanti in prima battuta ad ogni lista. Se i 21 seggi non sono assegnati tutti, i rimanenti vengono attribuiti alle liste che risultano avere i decimali maggiori, partendo dalle cifre più alte fino a concorrenza dei seggi rimasti. In caso di parità di decimali, acquista un seggio la lista che ha meno seggi già assegnati; se anche i seggi già assegnati sono pari guadagna il seggio rimasto la lista i cui candidati hanno riportato complessivamente il maggior numero di preferenze.

Articolo 21 - Rappresentanza delle aree geografiche in Consiglio

1) Qualora, a seguito del computo dei voti e della conseguente assegnazione dei seggi un'area geografica non sia rappresentata in Consiglio e tra i candidati sia presente un candidato

proveniente dall'area geografica non rappresentata, è comunque assegnato ad essa un seggio dei 21 disponibili, attribuendolo al candidato proveniente dall'area geografica non rappresentata che ha ottenuto la più alta cifra individuale.

- 2) In tal caso si procede alla riassegnazione dei restanti seggi secondo quanto previsto all'articolo precedente.

Articolo 22 - Proclamazione degli eletti

- 1) La Commissione elettorale, eseguite le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti.
- 2) Sono eletti consiglieri i candidati che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista fino a concorrenza dei seggi spettanti. In caso di parità di voti di preferenza il seggio spetta a chi precede nel progressivo di lista.

Articolo 23 – Predisposizione delle istruzioni e disciplina di dettaglio

- 1) L'Ufficio Elettorale predispose le schede elettorali, la modulistica e le apposite istruzioni, queste ultime nelle principali lingue straniere, da distribuire ai Presidenti dei seggi, contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti nel procedimento elettorale.
- 2) La disciplina di dettaglio per l'effettuazione dell'elezione del Consiglio degli stranieri e apolidi è stabilita con ordinanza del Sindaco da emanarsi almeno entro 30 giorni prima della data delle consultazioni, in attuazione delle prescrizioni del presente regolamento e in osservanza dei principi della legislazione vigente.
- 3) Della disciplina applicabile si dà conto nelle istruzioni da distribuire ai Presidenti dei seggi.

Articolo 24 – Permessi lavorativi per svolgere l'attività di consigliere comunale straniero aggiunto

L'Amministrazione informerà, su richiesta dei consiglieri stranieri aggiunti, dell'elezione a consigliere comunale aggiunto i rispettivi datori di lavoro.

Art. 25 (Norma finale)

L'estensione del diritto di voto amministrativo, attivo e passivo, ai cittadini stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea ovvero agli apolidi, fa decadere il Consiglio dei cittadini stranieri e apolidi previsto dal presente regolamento alle prime elezioni amministrative del Comune.